

## Sicurezza sul lavoro e Industria 4.0: Innovazione e adempimenti

*“Industria 4.0: quali ricadute in materia di  
attrezzature e salute e sicurezza sul lavoro”*

Speaker

Avv. Lorenzo Fantini

Milano, 22 marzo 2018

# Un tema poco trattato: Industria 4.0 e salute e sicurezza sul lavoro

Il Piano Italiano «Industria 4.0», una grande opportunità per le imprese italiane, è stato oggetto di grandi discussioni e approfondimenti, quasi tutti incentrati su temi economici e fiscali

*Ma le attività di modifica di impianti e attrezzature per usufruire dei vantaggi economici del piano che impatto hanno sulla salute e sicurezza degli ambienti di lavoro?*

Verrebbe da dire che l'impatto non può che essere positivo (come sempre lo è l'evoluzione tecnologica) ma la risposta sarebbe troppo semplicistica e va, comunque, corroborata da elementi normativi

# La salute e sicurezza sul lavoro come requisito necessario per le attività di «Industria 4.0»

La Circolare dell'Agenzia delle entrate N.4/E del 30 marzo 2017 identifica le caratteristiche che devono avere i beni per beneficiare dell'agevolazione fiscale prevedendo, tra l'altro, che:

Ai fini dell'iperammortamento occorre garantire la *«rispondenza dell'intervento ai «più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro»*

Inoltre, si espone che: *"La caratteristica "rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro" specifica che la macchina/impianto deve rispondere ai requisiti previsti dalle norme in vigore"*

# I requisiti obbligatori in materia di salute e sicurezza di impianti e attrezzature

**La formula usata**, per quanto apparentemente generica, **richiama – senza eccezioni – le regole di salute e sicurezza sul lavoro «cogenti» per impianti e attrezzature**, a partire da quelle della c.d. «direttiva macchine» (quale in ultimo recepita con il d.lgs. n. 17/2010) che «si intersecano» con le disposizioni del Titolo III del «testo unico» di salute e sicurezza sul lavoro

*Articolo 70, comma 1, d.lgs. n. 81/2008: «le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto»*

# I requisiti obbligatori in materia di salute e sicurezza di impianti e attrezzature

Il d.lgs. n. 81/2008 impone a progettisti e costruttori di impianti e attrezzature (articoli 22 e 23) di svolgere le proprie attività garantendo che impianti e attrezzature siano in possesso dei requisiti obbligatori di cui alle «*disposizioni legislative e regolamentari*» in materia

Del pari, come la giurisprudenza italiana rimarca costantemente, il datore di lavoro utilizzatore deve garantire che impianti e attrezzature **mantengano** i requisiti essenziali di salute sicurezza sul lavoro, anche se muniti di marcatura CE (salvo il caso di «vizio occulto» dell'impianto o dell'attrezzatura)

# Impianti e attrezzature: come incidono le modifiche per «Industria 4.0»?

Domanda: le modifiche/miglioramenti a impianti e attrezzature sono tali da «impattare» sulla marcatura CE?

Risposta non semplice, che dipende anche, ovviamente, dal tipo di intervento realizzato

Caso 1: modifica di tale portata da determinare il mutamento delle condizioni di salute e sicurezza considerate in sede progettuale e costruttiva: occorre una nuova marcatura CE

Caso 2: modifica «non strutturale», che non comporta la necessità di una nuova marcatura CE

# Impianti e attrezzature: obblighi di salute e sicurezza da dimostrare

Sia che si tratti di modifiche «strutturali» sia che esse non lo siano è necessario che si proceda come previsto dalle vigenti disposizioni in materia di attrezzature di lavoro e salute e sicurezza sul lavoro

Quindi, se anche non si dovesse decidere per una modifica tale da imporre una marcatura CE è comunque necessario che l'impianto e l'attrezzatura siano stati oggetto di una specifica e **documentata** valutazione dei rischi che attesti la rispondenza dell'impianto o dell'attrezzatura ai requisiti essenziali di sicurezza di cui alla vigente normativa

# Requisiti di sicurezza e vantaggi economici di «Industria 4.0»

**Acquista dunque particolare importanza la verifica – da parte del datore di lavoro utilizzatore - della esistenza, anche a seguito di interventi apportati a impianti e attrezzature diretti a realizzare una delle migliorie utili ad avere i finanziamenti di cui al piano "Industria 4.0", negli impianti e nelle attrezzature presenti in azienda dei requisiti essenziali di salute e sicurezza di cui alla "direttiva macchine".**

Tale verifica, oltre doverosa a fini di salute e sicurezza sul lavoro, acquista una rilevanza anche fiscale dovendosi il datore di lavoro premurare di ottenere e conservare una documentazione che dimostri come l'impianto o l'attrezzatura oggetto di efficientamento sia conforme alle disposizioni legislative e regolamentari di riferimento in materia, anche ai fini della conferma della regolarità degli incentivi ottenuti



<http://www.rsppitalia.com/>

Twitter: @RSPPIitaliacom

Copyright © 2018 RSPPIITALIA